



Prot. n. 309/C31d

Alto Reno Terme, 29/01/2020

Agli Studenti

Alle Famiglie

delle classi QUINTE a.s. 2018/19

**OGGETTO: Diploma Esame di Stato anno scolastico 2018/2019 – Pagamento tassa erariale.**

Facendo seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio II, prot. n. 806 del 17/01/2020, si forniscono di seguito le indicazioni per il versamento della tassa scolastica di cui all'oggetto.

La suddetta tassa erariale, dell'importo di **€ 15,13**, deve essere versata, precisando la causale con l'indicazione della classe, sul **c.c.p. n. 1016** intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso **bonifico bancario**: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare la tassa anche tramite il **modello F 24** (quello non semplificato), utilizzando il **codice tributo TSC4 "tasse scolastiche - diploma" (€ 15,13)**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. Questa modalità "unitaria" di versamento permette la compensazione del credito con il suo inserimento automatico nel modello di denuncia dei redditi 730 – precompilato.

L'importo è da inserire nella colonna "*Importi a debito versati*", con indicazione, quale "*anno di riferimento*" dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA". Considerato che l'anno di riferimento è sempre un anno scolastico, si deve riportare in tale campo solo l'anno iniziale (es. per indicare l'anno scolastico 2018/2019 si deve riportare il valore "**2018**").

Si precisa, infine, che nella sezione "*Contribuente*" del modello F24 devono essere indicati i seguenti dati:

- nel campo "*Codice fiscale*", il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento della/e tassa/e scolastica/che;
- nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale del genitore/tutore, unitamente al codice "02", da riportare nel campo "*Codice identificativo*", se lo studente per il quale si è effettuata il versamento è fiscalmente a carico.

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, **l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche** può essere consentito per i seguenti motivi:

a) per merito

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n.297 del1994). Chi ritiene di conseguire al termine di quest'anno scolastico la media di otto decimi, non è tenuto al momento al versamento della tassa sul c/c postale 1016. In questo caso il genitore alleggerà una dichiarazione firmata. A scrutini ultimati, eventualmente, regolarizzerà la propria posizione.

b) per motivi economici

Con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Gli aventi diritto all'esonero dovranno alleggere alla domanda di iscrizione il modello relativo all'autocertificazione del posizione economica.

C) per appartenenza a speciali categorie di beneficiari

Sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. Anche in questo caso il genitore alleggerà una dichiarazione firmata.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).

I modelli per la domanda di esonero per merito e per motivi economici sono disponibili nella sezione modulistica del sito della scuola e in segreteria didattica.

**La Dirigente Scolastica**  
***Dott.ssa Luisa Macario***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n 39/93